



COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 30-05-2022

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **trenta** del mese di **Maggio**, alle ore **10:15** nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco, Dott. Andrea Biondi.

	Presente	Assente
BIONDI ANDREA	X	
BARGIACCHI FRANCESCA	X	
TONINI DANIELE	X	
ROSSETTI SILVIA	X	
QUERCI GIULIO	X	
ROSSINI SERENA		X
ULIVIERI STEFANIA	X	
DE BIASE GIUSEPPE	X	
FERRINI FABIO	X	
SIGNORI GIACOMO	X	
MAULE ANDREA	X	
SCAPIN PATRIZIA	X	
IACOMELLI ELISABETTA		X

PRESENTI	N. 11
ASSENTI	N. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa FUGAZZOTTO VIVIANA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA 2 SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

N° 2022/43

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022

Il Sindaco interviene lasciando la parola all'assessore Ulivieri che ribadisce di aver detto praticamente tutto in relazione al punto precedente. Ovviamente più sono i componenti del nucleo familiare più sono i rifiuti prodotti, a parità di altre condizioni, ma se tutto fosse stato fatto gradualmente si sarebbero potute fare scelte diverse invece tutto è mutato all'improvviso, sono cambiate sia la parte fissa che la parte variabile. Le simulazioni fatte con gli uffici per trovare la soluzione migliore sono state dodici, per ottenere un aumento più graduale possibile in base ai componenti del nucleo familiare. Le utenze non domestiche sono aumentate meno poiché hanno usufruito delle agevolazioni stabilite per l'emergenza Covid - 19. Il fondo di 80.000 Euro non si è potuto impiegare per la TARI perché la norma lo vieta. Interviene il consigliere Signori che domanda se in base alle nuove tariffe le famiglie più numerose paghino di più. L'Assessore Ulivieri conferma questo dato ma dice che l'Amministrazione si è adoperata al fine di far gravare l'aumento il meno possibile sulle famiglie più numerose. Prende la parola il consigliere Querci che sottolinea come il margine di manovra fosse limitato e come i fondi del MEF non si siano potuti impiegare in questa circostanza. Il Sindaco rileva come il nuovo metodo di calcolo delle tariffe abbia scaricato l'aumento dei costi sulle famiglie residenti più numerose mentre in percentuale i non residenti risparmiano rispetto a prima. In precedenza ad una casa di maggiori dimensioni corrispondeva una tariffa più alta ora invece la tariffa aumenta con l'aumentare del numero dei componenti del nucleo familiare ed i non residenti hanno quindi una minore spesa da affrontare. Se fosse stato seguito integralmente il metodo ARERA le famiglie con più membri avrebbero pagato sino all'80% in più rispetto al passato, invece la Giunta Comunale ha deciso per un aumento del 40% per i nuclei numerosi aumentando nel contempo anche la tariffa delle altre tipologie di nucleo. Per le attività produttive invece sono state mantenute le stesse tariffe del passato al netto delle agevolazioni TARI di cui hanno usufruito a causa dell'emergenza sanitaria Covid- 19. Interviene il consigliere Bargiacchi per aggiungere qualcosa su quello che ha già detto, un ulteriore spunto per la riflessione del Consiglio riguarda il Regolamento della TARI, perché il Regolamento della TARI. Ogni Comune ha un regolamento che in parte è uguale agli altri Comuni perché ci sono delle cose che per forza devono essere identiche e poi ci sono altre invece possono variare. quindi quello che è scritto nel regolamento TARI con queste novità ce ne siamo resi conto ora in pratica con il cambio del metodo tariffario, non è non significativo, anzi, risulta molto significativo, perché il Regolamento TARI, come dire definisce se un'utenza, ad esempio una seconda casa, può pagare la TARI solo per la parte fissa o anche la parte variabile. Abbiamo una differenza nella definizione delle seconde case. Se la seconda casa appartiene ad un residente nel Comune oppure ad un residente in un altro Comune, la tariffa è diversa. Tutto questo incide in una percentuale che magari non è una grande percentuale, però come riflessione credo che dovremmo anche pensare di riguardare, alla luce del nuovo metodo tariffario, di riguardare il regolamento rifiuti per vedere se variando qualcosa, riuscissimo comunque a rendere la tariffa TARI più omogenea per tutti e diciamo anche più giusta. Prende la parola il consigliere Maule il quale rileva come sia difficile rapportarsi con la cittadinanza quando si tratta di bollette da pagare. Si arriva da due anni molto difficili per i cittadini che hanno visto un aumento generalizzato luce, materiali ecc.ecc . Esprime quindi perplessità sulle tariffe proposte e dichiara che voterà contro. Interviene il consigliere Ferrini che esprime come questo punto sia conseguenza di quello precedente. Le valutazioni dell'amministrazione comunale sono corrette prevedendo un abbassamento delle tariffe a vantaggio dei nuclei familiari più numerosi. Il consigliere definisce però impropria la tariffa puntuale

che colpisce tutti nello stesso modo, non considerando le condizioni iniziali. Egli ritiene che tutti producano rifiuti ma se la tariffa puntuale non si accompagnerà a valutazioni di reddito, sarà molto ingiusta, sarebbe più giusto spalmare la tariffa un po' su tutti. Dichiara infine che siccome questa tariffa è la conseguenza del punto precedente per coerenza si asterrà.

Dato atto che non sono presenti ulteriori interventi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- il comma 683, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, secondo cui “Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.”
- il Decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del TUEL, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è al 31 maggio 2022;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI gli Atti assunti da ARERA (di seguito: Autorità) ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

APPURATO CHE le principali novità del metodo MTR-2 approvato dal richiamato atto n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, consistono nel:

- durata quadriennale del secondo periodo regolatorio, quello che va dal 2022 al 2025, entro la quale l'Autorità prevede un aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie ed una maggiore connessione con la programmazione, sia regionale sia nazionale, in materia di gestione del ciclo dei rifiuti;
- regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, premiando gli operatori che risultano l'eccellenza in termini di risultati ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche;

VERIFICATO che i costi, che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF), come previsto dal metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio MTR-2 definito da ARERA, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTO l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 27.12.2013 n. 147 come successivamente modificati ed integrati, relativi alla tassa sui rifiuti –TARI – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

RILEVATO che la disciplina di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- stabilisce, al comma 660, che *“Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”*;
- precisa al comma 688 le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, alla data del 31/12/2013;

CONSIDERATO che:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (Tefa);
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);

- ai fini dell'applicazione della TARI le utenze sono suddivise tra domestiche e non domestiche;
- i costi del servizio sono suddivisi in fissi e variabili;

CONSIDERATO che le tariffe sono articolate in:

- tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb;
- tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;

RICORDATO che:

- la Legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, Ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Gavorrano è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Sud;

CONSIDERATO che l'Ambito Territoriale Ottimale – ATO – Toscana Sud in base alle spese necessarie al funzionamento del servizio gestito da SEI TOSCANA SRL, integrato con le spese a carico dell'Ente redige il piano economico e finanziario (PEF);

PRESO ATTO che nell'odierna seduta consiliare è stato approvato il piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalle deliberazioni Arera n. 443/2019 e n.363/2021, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO CHE i coefficienti Ka, Kb, Kc, e Kd delle tabelle 2, 3 e 4, di cui al D.P.R. 158/1999, sono stati utilizzati nel modo seguente:

- per le utenze domestiche (numero utenze 7461 metri quadrati complessivi 609.367,00) i coefficienti Ka, relativi alla parte fissa della tariffa sono univoci e sono relativi alle superfici tassabili, mentre i coefficienti Kb propongono un range di valori minimi e massimi, relativi alla parte variabile della tariffa, sono stati modificati, ai sensi dell'art. 5 del DPR 158/1999, in modo da ottenere un incremento, che esprime un aumento proporzionale più "morbido", della tariffa in relazione alla composizione del nucleo familiare ed evitare, incrementi proporzionali più accentuati della tariffa al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare se avessimo applicato i coefficienti proposti sia minimi che massimi;
- per le utenze non domestiche, (numero utenze 531 metri quadrati complessivi 67.499,70) le tabelle 3 e 4, di cui al richiamato DPR 158/1999, propongono un range di valori minimi e

massimi relativi sia alla parte fissa della tariffa Kc, sia alla parte variabile della tariffa Kd ;

APPURATO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022 al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF ammonta complessivamente ad € 2.232.349,38;

PRESO ATTO che l'importo delle riduzioni applicate come da regolamento ammontano presuntivamente ad € 117.307,46;

CONSIDERATO che i mq relativi agli immobili classificati "a disposizione" ovvero privi di utenze e mobilio e pertanto esclusi dal pagamento del tributo, ammontano a 62.416 e che gli stessi implicano la ripartizione della loro quota sugli altri immobili incidendo sull'aumento delle tariffe;

VALUTATO, che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, è stata effettuata in base al seguente criterio: si è considerata l'intera superficie iscritta a ruolo calcolando l'incidenza della superficie tassata per unità domestiche e non domestiche. In base a tale simulazione è stata evidenziata una incidenza calcolata sulle superfici del settore domestico pari al 79,85 % rispetto a quello non domestico pari al 20,15 %;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche nonché della parte variabile delle domestiche, sono stati determinati nel rispetto del valore previsto dalle tabelle ex DPR 158/99;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla TARI devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti – TARI - di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147, indicate nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R.158/1999;

2. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano economico e finanziario 2022, approvato nella medesima seduta consiliare;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Grosseto;
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 43/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 25-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

STEFANIA PEPI

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 43/2022

OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022**

SERVIZIO: **AREA SERVIZI FINANZIARI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 25-05-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
STEFANIA PEPI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

Con votazione riportante n. 7 voti favorevoli (Biondi, Bargiacchi, Tonini, Rossetti, Querci, Ulivieri, De Biase) e n. 3 contrari (Maule, Signori, Scapin) e n. 1 astenuto (Ferrini) espressi dagli 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza;

Con ulteriore votazione riportante n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari e n. 1 astenuti espressi dagli 11 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto

**Il Presidente
BIONDI ANDREA**

**Il Segretario Comunale
FUGAZZOTTO VIVIANA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.
